



**CORTE DEI CONTI**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL**

**SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Anna Maria Rita LENTINI | Presidente             |
| Massimo AGLIOCCHI       | Consigliere (relatore) |
| Tullio FERRARI          | Consigliere (relatore) |
| Alessia DI GREGORIO     | Primo Referendario     |
| Paola CECCONI           | Referendario           |

Nella Camera di consiglio del 20 dicembre 2019

VISTI gli artt. 97, 100 e 125 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6, comma 3-ter, del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTI gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004 come modificati ed integrati dalla

deliberazione della medesima Sezione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/2010 del 17 novembre 2010;

VISTA la nota inviate dal Presidente della Provincia autonoma di Trento d.d. 10 settembre 2019 (prot. PAT/D317/2019-555332/29-2019-20), acquisita al protocollo di questa Sezione n. 2007 del 11 settembre 2019;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 52/2019/QMIG depositata in data 11 ottobre 2019;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 20/SSRRCO/QMIG/2019 depositata in data 17 dicembre 2019;

VISTA l'ordinanza n. 23/2019 del 20 dicembre 2019 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITI i Magistrati relatori Cons. Massimo Agliocchi e Cons. Tullio Ferrari;

#### **FATTO**

Il Presidente della Provincia autonoma di Trento, con la nota in epigrafe indicata, ha trasmesso una richiesta di parere ai sensi dell'art. 6, c. 3-ter, del d.p.r. 15 luglio 1988, n. 305.

Con il quesito sottoposto all'esame della Sezione la Provincia ha rappresentato che, ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. n. 670/1972 e s.m. (Statuto di autonomia del Trentino Alto Adige/Südtirol), alla scadenza delle concessioni in essere per le grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, in qualità di concedente la stessa subentra senza compenso nella titolarità delle opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, delle condotte forzate e dei canali di scarico, mentre per i c.d. "beni asciutti" (edifici, macchinari, opere varie diverse dalle precedenti), può esercitare la facoltà di acquisizione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo commisurato al valore di stima, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile (lo Statuto rinvia al riguardo alla disciplina dettata dall'art. 25, secondo comma e seguenti del r.d. n. 1775/1933). A detta della Provincia richiedente, l'esercizio di tale opzione potrebbe determinare forti criticità nel reperimento delle risorse necessarie sul bilancio dell'Ente, per cui potrebbe essere valutata l'ipotesi di ricorrere ad una operazione di indebitamento, le cui rate di ammortamento troverebbero completa copertura dai canoni derivanti dall'assegnazione delle concessioni idroelettriche, tenuto conto dell'elevato livello di redditività tipico della produzione di energia idroelettrica.

Premesso quanto sopra, l'Ente chiede alla Sezione se in virtù del comma 821, dell'art. 1, della legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 (legge n. 145/2018), per il quale *“Gli enti di cui al comma 819 (enti territoriali) si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*, si possano ritenere rimossi i limiti previsti dalla legge n. 243/2012 e s.m., non solo con riferimento all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato ai fini dell'equilibrio di bilancio ex art. 9, ma anche con riguardo alle operazioni di indebitamento ex art. 10 e, pertanto, se l'acquisizione dei c.d. *“beni asciutti”* afferenti alle concessioni idroelettriche con ricorso ad una operazione di prestito sia soggetta unicamente ai limiti di cui ai commi 819 e seguenti della recente legge n. 145/2018.

### DIRITTO

1. Per quanto attiene ai profili di ammissibilità soggettiva ed oggettiva è sufficiente, in questa sede, richiamare lo scrutinio positivo già effettuato con la deliberazione n. 52/2019/QMIG, ribadendo che la decisione sul concreto atto gestionale rimane comunque di competenza dell'organo di amministrazione attiva.

2. Nel merito, considerata l'esigenza di un'interpretazione uniforme sul territorio nazionale delle disposizioni di legge evocate dall'istante e tenuto conto della necessità del coordinamento della finanza pubblica, la Sezione, con la deliberazione appena richiamata, aveva ritenuto di sottoporre al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, l'opportunità di rimettere alla Sezione delle Autonomie, ovvero alle Sezioni riunite ai sensi dell'art. 17, c. 31, del d.l. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, le seguenti questioni di massima di particolare rilevanza:

*“se il comma 821 della legge 145/2018 abbia abrogato il comma 1 dell'art. 9 della legge 243/2012 e se, oltre ad aver ridefinito il parametro dell'equilibrio di bilancio in senso difforme da quanto disposto dall'art. 9, c. 1 e c. 1-bis, della legge 243/2012, abbia prodotto effetti anche sulle condizioni per il ricorso all'indebitamento da parte di Regioni ed Enti locali disciplinate, in particolare, dall'art. 10, comma 3, della medesima legge 243/2012”.*

3. Con ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 23 del 11 novembre 2019 la questione è stata deferita alle Sezioni riunite in sede di controllo ai sensi dell'art. 17, c. 31, d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, valutata l'eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica delle questioni sottoposte.

4. Sulle problematiche interpretative sollevate le Sezioni riunite in sede di controllo si sono pronunciate con deliberazione di orientamento generale n. 20/SSRRCO/QMIG/2019, depositata in data 17 dicembre 2019.

In sintesi, le Sezioni riunite hanno ritenuto che “...permanga l’obbligo, in capo agli enti territoriali, di rispettare il “pareggio di bilancio” sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10 della citata legge n. 243), da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018, che hanno consentito l’integrale rilevanza di risultato di amministrazione applicato e fondo pluriennale vincolato (cfr. per primi profili applicativi, SSR in sede giurisdizionale in spec. comp. n. 12/2019/EL).

Inoltre, vanno rispettati gli equilibri finanziari complessivi prescritti dagli artt. 40 e 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, per le regioni, e dagli artt. 162, 187 e 188 del d.lgs. n. 267 del 2000, per gli enti locali, nonché, da ultimo, quelli posti dall’art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018 (che, per le regioni a statuto ordinario troveranno applicazione, allo stato normativo attuale, dal 2021).

In modo analogo, per quanto concerne le operazioni di indebitamento, vanno osservate anche le altre disposizioni che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, a queste ultime (fra cui, art. 3, commi 17 e seguenti, della legge n. 350 del 2003; art. 62 del d.lgs. n. 118 del 2011, per le regioni; artt. 202 e seguenti del d.lgs. n. 267 del 2000, per gli enti locali)”.

5. Le Sezioni riunite hanno adottato, pertanto, il seguente pronunciamento:

"Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l'altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole vevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi.

Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012).

I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento".

5. In base a quanto disposto dall'art. 17, comma 31, del d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, tutte le Sezioni regionali di controllo di questa Corte sono tenute a conformarsi alle pronunce di orientamento generale adottate dalle Sezioni riunite.

6. La Provincia autonoma di Trento, per la soluzione dei quesiti formulati con la nota in epigrafe indicate, potrà quindi attenersi ai principi di diritto appena riportati.

**P.Q.M.**

Nelle considerazioni esposte è il parere.

Si dispone che copia della presente deliberazione unitamente a copia della deliberazione n. 20/SSRRCO/QMIG/2019 siano trasmesse, a cura del servizio di supporto della Sezione, al Presidente della Provincia autonoma di Trento.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2019.

I Magistrati relatori

f.to Massimo AGLIOCCHI

Il Presidente

f.to Anna Maria Rita LENTINI

f.to Tullio FERRARI

Depositata in segreteria il

20 dicembre 2019

Il Dirigente

f.to Anna Maria GUIDI